9

CHE
LA DOLCEZZA DELLE PENE
SIA GIOVEVOLE AL FISCO
PIU' CHE L'ASPREZZA
PARADOSSO
POLITICO E LEGALE
DI
SAVERIO MATTEI

Da aggiugnerſi ai due Codici Criminali
GIOSEFFINO E LEOPOLDINO.

IN VENEZIA
M.DCC.LXXXVII.

Appreſſo GIOVANNI VITTO
In Calle lunga ſ. S. Maria Formoſa.
CON PUBBLICA APPROVAZIONE.

)(3)(

OGGETTO.

LA clemenza dell' adorabile mio Sovrano m' ha benignamente onorato con due cariche di Avvocato Fiſcale della Poſta, e della Generale Udienza di Guerra e Caſa Reale; ed io, che non meritava certamente nè l' una, nè l' altra, mi ſono ingegnato co' ſervigj poſteriori di ſupplire al demerito antecedente. Ma ſiccome nel primo impiego, che comprende una fiſcalia pecuniaria, ho potuto colle mie diligenze unite a quelle degli altri zelantiſſimi miniſtri concorrere ad aumentar in più migliaja la rendita; così nel ſecondo, che comprende una fiſcalia criminale, non avrei potuto gloriarmi di altro, ch' eſſendoci fra gli addetti a queſta giurisdizione cento perſone, per eſempio, facinoroſe, in un anno le aveſſi ridotte a

cinquanta , togliendo così al Sovrano i vaſſalli , e diminuendo la popolazione . Qual gloria infelice ſarebbe mai ſtata queſta ! Avrei voluto dire piuttoſto avanti al ſuo Real Trono , che avendo trovato cento inquieti , petulanti , facinoroſi , a forza di minacce , di precauzioni , di pene temporarie , ma inflitte per eſempio altrui ſollecitamente , gli aveſſi ridotti tutti cento , parte ad eſſer utili e buoni cittadini , e parte almeno a non eſſer più nocivi allo Stato .

A far ciò non baſtano le mie private diligenze , ove il governo non s' intereſſi per una men rigida , ma meno arbitraria legislazion criminale .

Quaſi tutti i ſovrani di Europa han veduto i difetti delle leggi nazionali nella parte criminale . Eſſe ſon difettuoſiſſime nel noſtro Regno , ed eſigon dalla ſapienza del Re una giuſta riforma .

Checchè ne ſia degli altri tribunali , io mi preſi l' ardire per quanto riguarda il mio ripartimento di umiliare al Real Trono la pre-

preſente mia debole fatica , in cui ſi dimoſtra , che pe' militari la dolcezza delle pene ſia giovevole al fiſco più che l' aſprezza ; e che ſia neceſſaria la formazione di un codice militare per togliere ogni arbitrio a' giudici nella punizione de' rei .

Intanto non perchè la M. S. aveſſe biſogno di eſempj altrui ; ma perchè ſi giuſtificaſſero piuttoſto le mie ſuppliche , aggiunſi la ſapientiſſima ſanzione pubblicata ultimamente in Toſcana per la riforma del codice criminale (1) , acciocchè (cambiato o omeſſo tutto ciò, che non è adattabile alla diverſità de' luoghi o de' coſtumi) trovandola la M. S. nel reſto proporzionata pe' ſuoi felici dominj , aveſſe potuto ordinare quel che le ſembraſſe più eſpediente .

Per mezzo del gran Miniſtro di Stato , a cui appartiene queſto ripartimento, e il quale nemico di udir le ſue lodi , contento ſolo di meritarle , m' ha eſpreſſamente vietato il parlar-

(1) *Una ſimil riforma a un di preſſo in Germania ha richiamata la vigilanza del governo Imperiale .*

larne, ha il Clementiſſimo Principe benignamente accolta la mia opericciuola, e ſebbene pendeſſe la ſua ſovrana riſoluzione su di eſſa e su della riferita rappreſentanza, ha con ſua grazioſiſſima Real Carta de' diciaſſette Marzo permeſſo, ch' io pubblicaſſi colle ſtampe unitamente alla tanto applaudita Coſtituzione criminale emanata in Toſcana, la mia diſſertazione, che le ſervirà di comento.

Nulla più: il lettore già di tutto avvertito mi compatirà almeno per la brevità, con cui ho cercato di compenſare ogni mia debolezza, perſuaſo che un gran libro è un gran male.

PA-

PARADOSSO.

I.

CHe giovi al fiſco la dolcezza più che l' aſprezza delle pene nella punizione de' rei, ſi crederà un paradoſſo, e io nol niego, purchè mi ſi conceda egualmente, che altro non ſia il paradoſſo, che una verità contraria alle opinioni del volgo, ma uniforme alla ragione e alla buona filoſofia. Legge certa e giudice certo coſtituiſcono la libertà del cittadino nella civil ſocietà. Non c' è giudice certo, ove i limiti delle giuriſdizioni ſon confuſi, e in vece di regolarſi i confini, ſi decidono volta per volta, ſecondo l' urto delle paſſioni particolari, le controverſie giuriſdizionali. Non c' è legge certa, ove il codice nazionale è una raccolta di tutti gli ſtabilimenti, diſcreditati per la maggior parte preſſo la ſteſſa nazione e preſſo gli ſteſſi giudici, che gl' interpretano, gli adattano, li raddolciſcono a lor talento ſecondo le occaſioni.

II.

A toglier queſto arbitrio al magiſtrato è neceſſario dar leggi chiare, eſeguibili e proporzionate a' tempi, a' coſtumi ed all' indole della nazione; se la coltura della medeſima non è univerſale, la parte più colta di eſſa ha biſogno di ſtabilimenti diverſi da quelli, onde ſon retti gli altri più inculti, rozzi e feroci. Chi negherà nello ſtato il primo luogo alla gente d' arme, che veglia alla comune ſicurezza? Eſige queſta dalla ſovrana legislazione ogni riguardo particolare, e lo ſtabilimento fra noi del nuovo Tribunal militare è una pruova delle cure del noſtro vegliante governo per queſta riſpettabile porzione di cittadini. Han dunque eſſi il giudice certo: ma han legge certa nel tempo ſteſſo?

III.

No, mi ſia permeſſo il dirlo, a diſpetto de' titoli del Digeſto (1), delle Prammatiche e delle Ordinanze. Ecco la neceſſità di un codice mili-

(1) *Dagli antichi abbiam poco che sperar di ajuto in ordine alla diversità di trattarsi i militari ne' giudizj. Si può dir che in que' popoli quasi non v'era milizia separata, perchè eran tutti militari nel bisogno, e niun militare fuor del bisogno. L' uso di tener truppa fissa anche in pace per impedir le guerre e ser-*

militare , ſenza del quale tutto dipenderà dall' arbitrio e dalla così detta economia del magiſtrato ; economia lodevole nel ſiſtema corrotto delle leggi cattive, ma che ſovente fa comparir ſevero il legislatore e pietoſo il giudice , contro l' aſſioma politico , che il magiſtrato dee condannare ed il principe perdonare .

IV.

Grande e veneranda è l' autorità delle leggi : chi può negarlo ? mi ſia lecito di ſervirmi delle mie ſteſſe altrove uſate eſpreſſioni (1) ; ma v' è popolo , che abbia una legislazione ſicura , vera , chiara , adattata a' tempi , a' coſtumi , al genio , all' indole , a' rapporti , che in tutto poſſa ſeguirſi ? Se v' è mai ſtato e se v' è , noi quello certamente non ſiamo . Un impaſto del dritto Romano oſcurato dalla barbarie de' tempi , in cui più de' legislatori valevano i gloſ-

---

ſerbare un equilibrio fra le potenze ne' ſecoli a noi vicini ha fatto neceſſariamente riguardare i militari come una claſſe ſeparata dal reſto de' cittadini . Vedi la noſtra prefazione all' Egloghe Militari dell' Abb. Cordara .

(1) Vedi la noſtra aringa *degli abuſi nel giudicare paſſati dalle curie eccleſiaſtiche a' tribunali laici intorno alle azioni coattive di matrimonio , ch'* è la IV. del T. II. del *Saggio di dritto pubblico eccleſiaſtico* ſtampato in Torino .

gloſſatori ; del dritto canonico alterato dall' irregolarità della disciplina ; de' nazionali ſtabilimenti di quei popoli feroci , che inondavan l' Italia ; di coſtituzioni particolari di quei ſovrani differenti di origine , di genio , di principj politici , che han fra noi in diverſi tempi regnato , queſto infelice impaſto forma quella legislazione , che ci governa .

Or va , ed in queſto ſtato dì pure , che i giudici non ſono altro che meri eſecutori della legge : togli pur loro quella ſalutevole epicheja , con cui la legge medeſima s' adatta alle particolari circoſtanze , e quaſi s' ingentiliſce , ed avremo una legislazione ſimile a quella di Dracone , che dicean gli antichi , che foſſe ſcritta col ſangue e non coll' inchioſtro .

V.

Queſto , ch' io generalmente declamava ſulle leggi comuni del noſtro Regno , molto più è adattabile a quelle , che riguardano la truppa , che son per altro ben poche pe' ſoli delitti militari , e ſono ancora poco proporzionate , laſciandoſi pe' delitti comuni eſpoſti i militari al rigor di quelle leggi , che se oggi ſono generalmente ſproporzionate per tutti i cittadini ; molto più lo ſono per la gente oneſta , nobile

bile e culta, qual' è queſta rispettabile claſſe. Sì: coſtoro non han biſogno di ſeverità, ma di eſattezza di pene, che ſervano ora di ſtimolo, ora di freno nella lor glorioſa carriera.

VI.

Se regge il principio generale ſtabilito dal gran Montesquieu, che gli uomini ſi muovono a ben oprare nelle monarchie dall' onore, è controverſia fra gli ſcrittori politici: ma è certezza, che da eſſo ſi muova quella porzion di cittadini, ch' è addetta alla conſervazion dello ſtato, cioè gli uomini d' armi, i militari, gente che non parla che di onore, che non reſpira che onore, che non vive che ſol di onore. Senza le paſſioni forti e vive, ſenza un certo entuſiaſmo l' uomo non è mai capace di far gran coſe ſtraordinarie. L' idea dell' onore è l' eccitatrice più grande dell' entuſiaſmo, il quale è neceſſario promuovere in quella gente, da cui nelle occaſioni ſi pretendono quelle gran coſe ſtraordinarie, alle quali non giunge mai un uomo, ch' è nel ſuo ſtato di tranquillità, e perciò l' eſtinguer ne' militari queſte idee dell' onore, è toglier loro ogni entuſiaſmo per la virtù, è raffreddarli ed inabilitarli a quelle

gran

454

gran cose straordinarie, che appunto si pretendon da loro.

VII.

Ma cosa è mai quest' onore? Ei non è altro che la stima di se medesimo e il sentimento del dritto, che uno ha alla stima degli altri. Benchè la stima di noi medesimi sia la più piacevole di tutte, c' è però in noi (quando riflettiamo a noi stessi) tanto di debolezze e d' imperfezioni, le quali a dispetto di ogni più lusinghiero amor proprio ci compariscono avanti gli occhi, e ci svegliano il timore di poter le nostre virtù restare oscurate da' nostri difetti; che noi non contenti dell' opinione nostra andiam cercando nell' opinione degli altri una conferma della nostra lusinga. Quindi è che v' ha due sorte di onore, l' uno è quello, ch' è fondato su di quel che noi siamo, l' altro su di quel che si pensa di noi.

Se la pubblica opinione, che si ha di uno, è infamante e disonorante, e lo fa ricredere della sua opinion privata, egli entrerà in un certo avvilimento e disprezzo di se medesimo, e sarà capace di commetter le azioni più infami, come quegli che ha già perduto l' onore, ed è nella disperazione di riacquistarlo.

Que-

Queſta idea, che l'onore non ſi riacquiſta, eſige che ſi debba ben guardare il governo dal dichiarare un uom ſenza onore, vale a dire dal metterlo nello ſtato di credere, che qualunque buona azione ei mai faccia, ſempre ſia inutile al primo dritto.

VIII.

Egli è vero, che le idee popolari attaccate all'onore ſon variabili; e che un'azione oneſta preſſo un popolo in una età, è comparſa diverſamente preſſo altri in diverſi tempi: ma è vero altresì, che in qualunque governo, in qualunque ſocietà, ſiccome or la ricchezza, or la frugalità, le ſcienze, le arti ſono ſtate più o meno onorate, così in qualunque governo, in qualunque ſocietà quell'onore, che ha avuto tanti gradi di varietà per le virtù politiche, è ſtato ſempre e coſtantemente ſenza contraſto attribuito alla virtù militare.

E' un'oſſervazione aſſai curioſa nella ſtoria dello ſpirito umano, che il meſtiere di ammazzar gli uomini foſſe in ogni tempo riputato più nobile, che quel di ſalvarli, ſcriſſe un letterato di primo ordine ſcherzando ſul paragone del medico e del militare (1). Pur è così:

(1) *Ceſarotti nell'aringa di Demoſtene contro Eſchine* T. IV.

456

sì: e se 'l principio di Hume è vero, che l' utilità decide della noſtra ſtima, e l' uomo, che può eſſerci utile, è quello che noi onoriamo, e l' uomo ſenza onore è quello, che pel ſuo carattere ſi ſtima non poter ſervire alla ſocietà, il primo onore ſi dovette alla forza, che fu neceſſaria anche prima della ſteſſa ſocietà, e la quale ſola anzi era la *virtù*, vocabolo che in ſua origine non dinotò altro che la virtù militare o la forza del corpo, e poi s' eſteſe alle altre dell' animo. Che farà l' uom debole fra le tigri e i leoni? Che farà prima della invenzion delle armi? La forza del corpo è il fondamento del valore: la virtù è il coraggio nel combattere colle fiere, e le belle azioni ſon le vittorie. Introdotte le ſocietà, reſtò ſempre nel primo grado onorata quella virtù o ſia quel valor del corpo; e benchè ſiaſi dato luogo alle altre dell' animo, pure fra queſte le più onorate ſono ſtate quelle, che più ſi ſon credute addette e proporzionate agli uomini di valore. Quindi l' amor della verità, la libertà, la buona fede, qualità che ſuppongono il coraggio, ſono ſtate le più ſtimate, come la più disprezzata la menzogna, indizio di debolezza.

458 59

IX.

Le donne, che guardavan le caſe naſcenti de' lor mariti guerrieri e conquiſtatori; le donne, la cui ſcelta era libera e dipendeva dal genio, e il cui permeſſo ripudio non laſciava ſcuſa alla tolleranza dell' infedeltà, formavan l' onore della fedeltà conjugale, perchè non ſi credeva mai, che una moglie poteſſe mancar di fede ad un uom valoroſo, e l' onor dello ſpoſo cominciò a dipender dalla caſtità della ſpoſa, perchè la ſua infedeltà era prova dell' opinione, che la ſpoſa avea della debolezza del marito, che non avrebbe mai oltraggiato, se aveſſe temuto del ſuo valore.

Ora ad un uom valoroſo, ad un uomo, che fa profeſſione d' incontrar la morte e guardarla ſenza muover palpebra, voi volete dar la morte per pena? Voi perderete un cittadino, ed egli andrà ſul palco con volto ſereno (mentre il ſuo carnefice trema ed impallidiſce) lieto di aver finito di tollerare le da lui credute oppreſſioni di quel giudice, che lo condanna.

X.

Ma qual neceſſità c' è di devenire all' ultimo ſupplizio con un uomo, a cui il ſolo timor dell' infamia è il maggior tormento che poſſa dar-

darſi ? ed a cui baſta il risvegliar l' idee dell' onore per rimetterlo nel buon ſentiero ?

S' è impoſſibile, che non ſia fatto il mal fatto, è una ſciocchezza nella diſtribuzion delle pene il penſare ſolo al paſſato, ed è una crudeltà condannata dalla ragione il far ſoffrire al cittadino un male, ſol perchè ei ne abbia fatto un altro. La ſovranità è fondata ſopra una benefica potenza, ed il ſovrano anche quando fa uſo della ſpada ſi dee proporre ſempre qualche vantaggio, qualche futuro bene, conforme a quel ch' eſigon da lui i fondamenti della ſua autorità. Convengon tutti, che nella punizione s' abbia ad avere in viſta o il bene dello ſteſſo reo, o il vantaggio di quello, che aveva intereſſe, che non ſi commetteſſe il delitto, o l' utilità generalmente di tutti.

XI.

Speculative ed inutili ſon le queſtioni del poter de' ſovrani circa la pena anche di morte. V' è oggi chi non riconoſca queſto potere nel capo della ſocietà ? potere autorizzato dal dritto di tutte le genti, non eſſendovi ſtata alcuna nazione, preſſo a cui per certi delitti non ſiaſi data la pena di morte, ed autorizzato ancora nel governo teocratico degli Ebrei ?

Le

Le queſtioni debbono eſſer pratiche circa al dovere . Quando ſi tratta di condannar a morte l' omicida , non s' eſamini , se ſi può , ma se ſi dee condannare . Il dovere dipende dall' utilità . Sia perciò queſto l' eſame : la morte giova all' ucciſo ? giova all' ucciſore ? giova allo ſtato ? Se ſia certo , che non giova nè all' ucciſo , nè all' ucciſore , nè allo ſtato , perchè dopo un omicidio irreparabile , dopo perduto un cittadino , ne farem perdere un altro ?

Se la legge colla pena vuole , che il reo s' emendi , la morte previene ed anticipa ogni emenda . Se vuol coſtituirlo in uno ſtato da non poter più nuocere alla ſocietà , baſta il carcere o altra pena , ſenza devenirſi alla morte ; se vuole diſtoglier gli altri dal commetter tali delitti , biſogna eſaminare , se ciò ſi poſſa ottenere con altri mezzi ; giacchè quando con pene più dolci ſi conſeguiſca lo ſteſſo fine , è barbarie il ricorrere alle più ſevere .

XII.

Riguardo a queſto punto tutti i politici convengono , che quando i progreſſi della pubblica proſperità han fatto creſcere inſieme col valore de' ſociali dritti il rigore delle pene già ſtabilite , il codice penale può raddolcirſi .

Se baſtava prima una pena come dieci per tener lontani gli uomini da un delitto, ne baſterà di poi una come otto per ottenere l' iſteſſo effetto. Colla ſteſſa pena, colla quale ſi puniva prima un delitto più leggiero, ſi potrà quindi punire un delitto più grave, diminuendoſi proporzionatamente quella del più leggiero. A queſta ragione se ne aggiunge un' altra: a miſura che s' aumenta in uno ſtato la pubblica proſperità, le cauſe promoventi i delitti ſi ſcemano e s' indeboliſcono. La reazione dunque, che ſi deve opporre alla loro azione indebolita, può eſſere anche ſenza riſchio indebolita ed ingentilita (1).

Alla ferocia de' popoli corriſpondeva la legislazion civile, e colla legislazion civile andava d' accordo l' eccleſiaſtica con quelle antiche penitenze, le quali per neceſſità ebber biſogno delle poſteriori a torto accuſate, perchè non ben inteſe, indulgenze (2).

XIII.

---

(1) Vedi il t. IV. c. 32. edizione di Venezia *della Scienza della Legislazione*, del Cavalier Filangieri.

(2) Vedi la noſtra Diſſertazione *ſulle antiche penitenze*, ſtampata in Milano da' torchi del Marelli.

XIII.

E' celebre il Capitolo *ad hoc* di Carlo d' Angiò, che per un' oncia d' oro impoſe la morte, per nulla dire dello ſtabilimento di Federico, che per cinque ſoldi ordinò lo ſteſſo : e per quante queſtioni ſi facciano per ingrandire quell' oncia, avendoſi riguardo al peſo e al valore di quei tempi, e per eſtendere i ſoldi più oltre che ſi poſſa, ſempre l' oncia e il ſoldo ſarà ſproporzionata materia per l' ultimo ſupplizio. Leggi per altro eccedenti, ma meno inconſiderate, come Eineccio oſſerva, delle altre, che ſpeſſo con pene pecuniarie punivan l' omicidio d' un cavaliere, e con pena di morte punivano il furto di un cavallo. E non può negarſi, che vi fu tempo che l' omicidio non ſi puniva se non con pena pecuniaria, la quale chiamavaſi *fredum*, e con un' altra contribuzione pecuniaria a' parenti del morto, che chiamavaſi *Wirgildum*. E' che direm della pena di caſtrarſi un uomo, che aveſſe rubato ſeſſanta danari, impoſta nella legge *Salica* ? Queſta è la ragione, per cui ne' ſecoli appreſſo ſiccome s' andava dileguando la barbarie, e le nazioni cominciavano col riſorgimento delle lettere a coltivarſi, così dall' eccesſivo rigore ſi paſsò

quaſi ad un' eccesſiva blandezza, onde a' tempi di Leon X. tanto ſi parlò dell' abuſo delle indulgenze con inettiſſime queſtioni. Quando le leggi adattate allo ſpirito feroce di una nazione non ſono più proporzionate alla medeſima già ingentilita, biſognerebbe abolirle, e ſtabilirne delle nuove. Ove queſto non voglia o non poſſa, o non convenga farſi, debbono neceſſariamente entrare tante eccezioni, epicheje, limitazioni, diſpenſe, che più non fan ravviſare la prima legge. Queſte ſon le indulgenze, e guardate in queſto aſpetto non ſembreranno che di quell' uſo, ch' è ſtato l' editto de' Pretori riſpetto alle ineſeguibili pene delle XII. tavole, *ſummum jus erat ſumma injuria*. Come non eſſervi l' epicheja, o l' interpretazione men rigoroſa, o l' indulgenza, s' era vera la letteral permiſſione di dividerſi in quarti il corpo del debitore, che non poteva pagare e diſtribuirſi a' creditori?

XIV.

La ſeverità delle pene è tutta del genio del governo diſpotico, di cui il principio è il terrore, ma nelle monarchie, nelle repubbliche, negli ſtati moderati, l' onore, la virtù, l' amor della patria, la vergogna ed il timore del

bia-

biaſimo ſono i motivi reprimenti, che poſſono arreſtare i delitti. In queſto ſtato un buon legislatore s' applicherà meno a punire i delitti che a prevenirli, s' applicherà più a dar coſtumi che ad infliger i caſtighi.

Ei ſarebbe molto facile il provare, che in tutti o in quaſi tutti gli ſtati di Europa, le pene ſono diminuite o aumentate a miſura, che ſi ſono avvicinati alla libertà, o allontanati da eſſa. Il popolo Romano avea della probità: queſta probità ebbe tanta forza, che ſpeſſo il legislatore non avea biſogno se non che di moſtrargli il bene per farglielo ſeguire, e ſembra, che invece di ordini baſtaſſe, che gli deſſe dei conſigli.

Le pene delle leggi regie e quelle delle leggi delle dodici tavole furono quaſi tutte tolte nella repubblica per una conſeguenza della legge Valeria o della legge Porzia. Non s' oſſerva, che la repubblica foſſe più mal regolata, e non ne riſultò alcuna lezione di polizia. Queſta legge Valeria, che proibiva ai magiſtrati ogni via di fatto contro un cittadino, che aveva appellato al popolo, non infliggeva a colui, che mancava, se non la pena di eſſere riputato malvagio.

Subito che un inconveniente ſi fa ſentire in uno ſtato, in cui il governo è violento, queſto governo vuol ſubito correggerlo: ed invece di badare a far eſeguite le antiche leggi, vi ſtabiliſce una pena crudele, che arreſta il male ſul fatto. Si mette in opera tutta la forza della giuriſdizione del governo: ma l' immaginazione s' adatta a queſta gran pena, come s' era adattata alla minore; e come ſi diminuiſce il timore per quella, biſogna ſubito ſtabilirne un' altra, e s' andrà all' infinito. I furti nelle pubbliche ſtrade erano comuni in qualche ſtato: ſi vollero arreſtare: s' inventò il ſupplizio della ruota, che li ſoſpeſe per qualche tempo; dopo queſto tempo ſi è rubato, come prima, nelle ſtrade pubbliche.

XV.

Non biſogna affatto guidar gli uomini per le vie eſtreme, biſogna approfittarſi de' mezzi, che la natura ci dà per condurli. S' eſamini un poco la cagion di tutti i rilaſſamenti, ſi troverà che proviene dall' impunità de' delitti, e non già dalla moderazione delle pene. Seguitiamo la natura, che ha dato agli uomini la vergogna come il loro tormento, e facciamo che la più gran parte della pena ſia l' infamia

famia di ſoffrirla. Che se ſi trovano paeſi, in cui la vergogna non è una conſeguenza del ſupplizio, queſto proviene dalla tirannia, che ha inflitte le medeſime pene agli ſcellerati ed alla gente dabbene. E se ne vedete altri, in cui gli uomini non ſono ritenuti che da crudeli ſupplizj, ſappiate che ciò ancora procede dalla violenza del governo, che s' è ſervito di queſti ſupplizj per falli leggieri. Speſſo un legislatore, che vuol correggere un male, non bada che a queſta correzione; i ſuoi occhi ſono aperti ſopra queſto oggetto e fiſſati ſopra gl' inconvenienti. Allorchè il male è una volta corretto, non ſi vede altro più che la durezza del legislatore; reſta un vizio nello ſtato, che ha prodotto queſta durezza, e gli ſpiriti ſono corrotti e s' avvezzano al diſpotismo.

XVI.

Una pruova di ciò, che le pene corriſpondono alla natura del governo, ſi può tirare da' Romani, che a queſto riguardo cangiavano le leggi civili a miſura, che andavan cangiando le leggi politiche. Le leggi regie per un popolo compoſto di fuggitivi, furono ſeveriſſime. Lo ſpirito della repubblica avrebbe voluto che i decemviri non aveſſero poſto nelle dodici ta-

vole queſte leggi ; ma perſone, che aſpirava-no alla tirannia , non avean premura di ſeguire lo ſpirito della repubblica . Infatti dopo la loro eſpulſione, quaſi tutte le leggi, che avean fiſſate le pene, furono tolte: non furono abrogate eſpreſſamente , ma per la legge Porzia eſſendo proibito di dar la morte ad un cittadino Romano, non ſi poterono più uſare. Quaſi tutte le leggi di Silla non portavano che l' interdizione dell' acqua e del fuoco ; Ceſare vi aggiunſe la confiſcazione dei beni , perchè ne avea biſogno per li ſuoi progetti.

XVII.

E' coſa eſſenziale che le pene abbiano dell' armonia tra di loro , perchè è eſſenziale che s' eviti piuttoſto un gran delitto che un mezzano ; ciò che attacca più la ſocietà, che ciò che le ripugna meno . E' un gran male fra di noi (dice un dotto ſcrittor Franceſe) il far ſoffrire la medeſima pena a colui, che ruba in una via pubblica , ed a colui che ruba ed aſſaſſina . E' viſibile che per la ſicurezza pubblica biſognerebbe mettere qualche differenza nella pena. Nella China i ladri crudeli ſon fatti in pezzi, gli altri no : queſta differenza fa che ſi rubi, ma che non s' aſſaſſini . In Moſcovia , ove la

pena

pena dei ladri e quella degli aſſaſſini è la ſteſſa, s' aſſaſſina ſempre, e dicono che i morti non raccontano coſa alcuna (1). Quando non vi è differenza nella pena, biſogna metter la ſperanza della grazia. In Inghilterra ſono meno frequenti gli aſſaſſinj, perchè i ladri poſſono ſperare di eſſere trasportati nelle colonie, ma non già gli aſſaſſini.

XVIII.

Ma il male non è, che le pene ſtabilite s' eſeguiſcano nel noſtro Regno; è che non s' eſeguiſcano affatto, e s' è introdotta una giuriſprudenza arbitraria, ch' io tanto per altro non condanno nella corruzione, quanto l' ho difeſa nella diſſertazione *dell' economia del ſovrano e del magiſtrato* (2), purchè non ecceda capricciosamente i limiti della prudenza. Ma è queſto un rimedio, che impediſce il male con altro male. Perchè non se n' eſtirpano le radici?

Io ho l' onore di ſervire al mio clementiſſimo

(1) *Non è l' ultima delle opere glorioſe dell' attuale Imperadrice delle Ruſſie la riforma del Codice Criminale.*

(2) *Non è pubblicata, ma precede il tomo delle* queſtioni economiche, *che ſeguirà dopo il* ſaggio di dritto pubblico eccleſiaſtico *nell' edizione di Torino.*

mo Sovrano nell' eſercizio di dùe cariche di Avvocato Fiſcale della Poſta, e dell' Udienza di Guerra e Caſa Reale; ed io ho il coraggio di fare una domanda, che a prima fronte par che più ſi convenga al mio eloquente collega Avvocato de' poveri, che a me, cioè di raddolcirſi le pene, acciocchè i rei ſi puniſcano più rigoroſamente. Non è queſta una contraddizione. Non c' è giudice, che più rigidamente puniſca che il blando; non c' è giudice, che più facilmente perdoni che il rigoriſta. Venite voi col petto di bronzo, e condannate un galantuomo, che facendoſi i fatti ſuoi, non riſſando, non oltraggiando alcuno, camminando per via, è caduto in mano di uno ſcrivano e di un birro, che ſperando ſulla ſua borſa l' ha arreſtato, perchè aveva in taſca un coltello, che forſe non era uſcito mai dalla guaina, ſe non per mondare una pera. Sette anni di galea è la pena ſtabilita dalla legge: condannatelo. Voi vedete tutti i giudici in uno ſtato violento. Lo ſteſſo Avvocato fiſcale non ha coraggio di profferire l' iſtanza uniforme alla prammatica, per timore che i giudici non aderiſcano. Che ſi farà? Tante belle coſe ſi rilevano dal facondo e zelante Avvocato de' poveri,

ri , tanti difetti di rito , tante debolezze di prove , tante contraddizioni d' indizj , che il reo s' assolve. Credereste che s' assolverebbe , se la pena fosse otto giorni di carcere o di castello secondo la condizione ? Allora si condannerebbe anche con un processo mal fatto e con piccoli indizj.

XIX.

Si trattò nell' udienza la causa di certi officiali , ritrovati in una casa sospetta di giuoco. Gli officiali erano galantuomini onesti , le prove erano indiziarie : questa debolezza di prove m' abilitò a fare un' istanza non per la pena statutaria , ma per soli quattro mesi di castello. Dopo un gran dibattimento de' giudici , si fece una *parità*. Venner due altri giudici aggiunti , ma in vece di *dirimerla* , eran vicini a far la seconda , se non si fosse da me suggerito un ripiego di economia , a cui si devenne. Qual era il motivo de' dubbj e della dissensione ? la pena de' quattro mesi di castello ? Non già. Si sarebbero gli officiali contentati di starne sei. Era il timor dell' infamia. La prammatica dichiara che i militari , che sono stati giudicati giuocatori , restano infami. Ecco la sproporzione della pena , che costringe il giudice a sot-

sottilizzar tanto a favor del reo, quanto finalmente dichiara che non abbia giuocato. Dichiarare infame un militare che abbia giuocato! E che altra pena si darebbe per aver codardamente abbandonato il posto o gittate l'arme per timore?

XX.

Passiamo un poco a' delitti militari. Pena della diserzione è la morte. Così le leggi Greche, così le leggi Romane, così le nostre ordinanze. Siam noi nello stato di guerra? disertano i nostri per passare a' nemici? fuggono per tradire il sovrano o la patria? Nulla di ciò. La fame, la povertà, i maltrattamenti d' un sargente, o qualche altra cagion simile spinge quel soldato mercenario alla fuga, che forse da principio la seduzione, o la frode, o la violenza han costretto a vendersi per un determinato numero di anni. Lo condannerete voi a morte? Io non ne ho veduto condannato alcuno per semplice diserzione. Ma se non si condanna dal giudice, perchè si lascia la legge crudele nel suo piede, acciocchè comparisca severo il principe e 'l giudice misericordioso, quando dovrebbe esser tutto l'opposto?

XXI.

XXI.

Le pene debbon derivare dalla natura particolare di ciaſcun delitto . I delitti che attaccan la religione , debbono traſcinar le pene di privarſi di quei vantaggi , che dà la religione . I delitti , che attaccano i coſtumi , debbono traſcinar le pene della privazione de' vantaggi , che la ſocietà ha uniti alla purezza de' coſtumi , come l' ammenda , la vergogna , il timore di naſconderſi , l' infamia , l' eſpulſione dalla città e dal territorio . I delitti , che offendono la tranquillità o la ſicurezza de' cittadini , debbono traſcinare le pene afflittive di corpo più o meno gravi ſecondo la qualità de' reati .

Circa la durata poi di queſte pene giova poco il rigore . Biſogna compenſar la durata colla ſollecitudine . Una pena lieve eſeguita s' è poſſibile ſull' atto del delitto , o poco dopo , muove più il terrore , che non una pena graviſſima , che ſi dà dopo lungo tempo , quando , ceſſata l' indignazion popolare contro il delinquente , comincia la compaſſione , o quando s' è perduta del tutto la memoria del delitto . Il popolo non eſamina il calendario : vuol vedere il ladro traſcinato in galea , ma non cura poi , se vi ſtia cinque , o ſette , o venti anni . Io

ho

ho creduto qualche volta maggior rigore il cedere alla compassione destata dall' eloquenza dell' Avvocato de' poveri nell' animo de' giudici per la mitigazion della pena, purchè concordemente risoluta s' eseguisse allora, che l' ostinarmi per l' esasperazione e dar luogo a' rimedj legali, che ne differivano la condanna.

XXII.

Mi resterebbe solo a riflettere, che sebbene io credessi che per gente, che vive d' onore la più sensibil pena fosse quella, che nascendo dalla natura delle cose, oscura l' idea dell' onore, o reca qualche infamia; non permetterei mai però, che questa infamia o fosse perpetua, o fosse in quel grado, che presso l' opinion pubblica conciliasse un disprezzo perpetuo della persona. E' meglio allora dar la morte al cittadino, che lasciarlo in uno stato di non più potersi emendare.

Io riposo quieto su di questa massima, dopo che veggo che il Cavalier Filangieri, il quale avea proposto pe' fallimenti dolosi la pena dell' inustione (1) come pe' furti, si ritratta con som-

(1) Vedi il t. 2. c. 252. *C. XXIII. L. II.* edizione di Venezia.

ſomma moderazione e docilità (1). Le ulteriori meditazioni, ei dice, fatte ſul ſiſtema penale mi obbligano a pentirmi di queſto involontario errore. La legge non deve operare l'inuſtione, ſe non in quei delitti, ne' quali queſta pena combinar ſi può colla morte o colla perdita perpetua della libertà. Sicura di non poter mai più acquiſtar la confidenza de' ſuoi ſimili in qualunque parte della terra, ch' egli vada, egli non ha che ſcegliere tra un volontario e perpetuo carcere, e tra il darſi in preda ai più eſecrabili delitti. Nel primo caſo la legge, che gli rende la libertà, non gli fa alcun beneficio: nel ſecondo lo diſpone a nuovi delitti, e per conſeguenza a nuovi ſupplizj, e dà nel tempo ſteſſo alla ſocietà un uomo, che non può avere altro intereſſe, altro oggetto, ſe non che di offenderla.

XXIII.

Per tal ragione non approverei così frequente la pena delle baſtonate a' ſoldati. La pubblica opinione dà alle baſtonate un' idea così ſvantaggioſa e vile, che la riſerba a' ſoli ſchiavi, e l'eſclude anche da' noſtri ſtaffieri. Voi met-

(1) *C. XLI. L. IV.* t. *IV.* C. 228, edizione di Venezia.

mettete il ſoldato in una claſſe inferiore a quella de' ſervitori di livrea , quando così facilmente li baſtonate . Ma checchè ne ſia de' ſoldati , io deſidererei per la culta gente e per gli officiali certe privazioni di eſercizj militari , a cui la legge adattaſſe una nota , un certo piccolo diſonore , che mortificaſſe e non infamaſſe , e che accendeſſe il deſiderio di eſſere riammeſſo al decoro oſcurato . Per eſempio , che queſto officiale in pena non poteſſe per tanto tempo montar la guardia a palazzo , ma ſolo in altro luogo men nobile : che non poteſſe preſentarſi a Corte al baciamano per tanto tempo , ed altre coſe ſimili , che fan più impreſſione alla gente di onore che un anno di caſtello .

Baſtò a Caronda (1) , per impedir le diſerzioni , l' ordinare che i diſertori preſi foſſero eſpoſti tre giorni in pubblica piazza veſtiti da donne . Baſtò a Zaleuco (2) , per impedir il luſſo delle donne , il permettere che le ſole donne ubbriache poteſſero portar appreſſo più ſerve : che poteſſero uſcir le donne fuori delle porte della città liberamente anche di notte ,

pur-

(1) *Diod. Sic. Olimp.* 83. *an.* 3.
(2) *Diod. Sic. hiſt. l.* 12. *c.* 21.

purchè dichiaraſſero che andavano a trovar il lor drudo, e che poteſſero caricarſi di gioje, purchè dichiaraſſero di voler fare le meretrici.

Baſtò a qualche altro legislatore l'ordinar la pena della colonna, cioè nel modo ſteſſo, che s'erigevano le ſtatue a' virtuoſi, di ſcriverſi in una colonna il nome del delinquente e del delitto (1).

Baſtava in Roma a frenar la gente di onore il giudizio del Cenſore, il quale, al dir di Tullio, niente altro danno inferiva se non che il roſſore (2).

Quando poi i delitti ſon più gravi, vi ſarebbe quella, che i Romani chiamavano *milizia deteriore*, cioè il paſſare in un reggimento men nobile, il ritornare un grado indietro, il perdere per una, due e tre volte l'aſcenſo, ed altre coſe ſimili, che oſcurano, ma non eſtinguon l'onore del militare.

XXIV.

(1) *Vedi Pott. Archeol. Grac. l. I. c. XXV.*

(2) *Cic. l. IV. de Repub. Cenſoris judicium nihil fere damnato affert niſi ruborem. Itaque quod omnis ea judicatio verſatur in nomine, animadverſio iſta ignominia dicta eſt.*

4. 476

XXIV.

Queſte pene quaſi cenſorie nella privazione di parte di onore in certi delitti, mi fan ricordare delle ſimili, che riguardano la privazione de' piaceri e de' comodi della vita, e poſſono uſarſi per la gente culta in altri delitti.

Il celebre autore della *Scienza della legislazione* (1) crede doverſi bandire da' codici moderni la pena dell' eſilio. Queſta non è preſſo di noi di quel peſo, ch' era preſſo i Romani e i Greci. Due nazioni, che credevano tutto il mondo barbaro, ſenza leggi, ſenza religione, ſenza coſtumi; due nazioni, preſſo alle quali l' entuſiaſmo della patria era per le circoſtanze politiche giunto all' eccesſo, potean riguardar l' eſilio da Roma, da Atene come il maſſimo de' ſupplizj. Preſſo noi un viaggio pe' regni ſtranieri non ſi crede la peggior coſa, e l' entuſiaſmo della patria è così ignoto, che tutto il mondo ſi crede un paeſe. Sarebbe dunque un piccolo incomodo da riſerbarſi pe' piccoli delitti, e i piccoli delitti non eſigono che la patria ſi privi di un cittadino.

Altri approveranno o contraſteranno queſto ſiſte-

(1) *C. XXXV. l. III. p.* 93. edizione Veneta.

ſiſtema: quanto a me ſuppongo, che se il dotto autore, ſiccome ſcriſſe, ſecondo ch' ei proteſta, un' opera che intereſſa tutte le nazioni in generale, così aveſſe ſcritto riſtrettamente per un codice nazionale, avrebbe cambiato ſentimento per gli ſteſſi principj ſuoi. Io non credo che pel Napolitano ci ſia pena maggiore dell' eſilio. Quantunque il Napolitano ſia perſuaſo al contrario de' Greci e de' Romani, che ne' paeſi ſtranieri vi ſia più cultura, è ciò non oſtante così appaſſionato (e con ragione) de' pregi fiſici del proprio clima, ch' ei crede che fuor di Napoli non ſi mangi, non ſi beva, non ſi reſpiri. Ecco dunque la diverſità dell' eſilio o della relegazione di chi da Coppenaghen viene in Napoli, e di chi da Napoli va in Coppenaghen. E ſiccome il Regno non è egualmente culto, ſenza uſcir del Regno, il ritiro a' feudi, l' abbandono della capitale, il reſtringimento in un villaggio, ove manchino i divertimenti ſociali, non è forſe la maſſima delle pene per chi è avvezzo nelle delizie della capitale?

XXV.

Ma io fo un paſſo più avanti. La noſtra capitale ha diverſi gradi di coltura negli abitanti ſecondo i varj rioni. Per quanto la na-

zione ſia portata per gli ſpettacoli , non troverete che appena diecimila perſone , che girano pe' teatri , e ſon ſempre le ſteſſe , nel mentre che gli altri quattrocento e più mila non se ne curano . L' orario ſteſſo è diverſo nelle ſtrade di Toledo e nelle altre da S. Giuſeppe in baſſo , ove par che facciano uſo di altra meridiana , e ſi mangia e ſi dorme ad ore diverſe . Preſſo i Romani fra le pene cenſorie era il *tribu moveri* , e per conſeguenza chi paſſava da una tribù in un' altra , veniva a sloggiare e cambiar ſito di caſa .

Figuratevi che la legge attaccaſſe un poco d' ignominia anche al ſito , e il ſito da abitarſi foſſe una marca della nobiltà degli abitanti , vi parrebbe piccola pena il condannar uno a paſſare da un nobile ad un ignobil quartiere ?

Che non farebbe lo ſteſſo metodo per l' altra claſſe di delitti , che turban l' ordine e la polizia , ne' quali inciampano ſpeſſo i giovani militari , cioè quelle piccole inſolenze di contraſtar la ſedia nel teatro , di paſſar correndo e romper nel corſo urtando carrozze ; inſolenze che ſono cagione ſpeſſe volte di graviſſimi diſordini ? Le pene in queſti delitti dovrebber naſcere dalla natura de' delitti medeſimi . Una

ſpe-

ſpecie di ſcomunica civile . Che non poſſa andare al teatro , che non poſſa andare più al corſo , alla paſſeggiata per tanti meſi . Sembrerà queſta picciola pena a quei vecchi , che curvi ſotto al peſo degli anni , e deſideroſi ſolo di prolungar la vita , non han diſpiacere alcuno nel privarſi di queſti divertimenti . Ma credaſi pure , che ſarebbe la maſſima delle pene , e che gioverebbe ſommamente alla correzione del reo , quando ſi conſidera l' età e l' indole di chi dee ſoffrirla .

XXVI.

Io non so , perchè i Napolitani abbian le loro conſuetudini , che formano a un di preſſo un codice di legislazion civile particolare diverſo da quello di tutto il Regno intorno alla roba , e non abbian , tranne pochi privilegj , le conſuetudini per quel che riguarda l' onore e la vita , cioè un codice di legislazion criminale diverſo da quello del Regno . Com' è poſſibile regolar colle ſteſſe pene quei che vivono frugalmente co' generi di prima neceſſità , e che ſi contentano de' ſoli piaceri naturali , e quei che ſtemperati dal luſſo paſſano di voluttà in voluttà , e non ſoddisfano i loro appetiti se non con quanto v' è di più raro e ricercato ne'

4 450

luoghi più lontani ? Alla gente molle baſta la privazion de' piaceri per gran pena ; alla gente dura ci vuol la ſenſazione de' diſpiaceri poſitivi .

Un codice penale perpetuo ed univerſale non può mai farſi . La diverſità de' tempi , de' luoghi e delle perſone richiede ſanzioni diverſe . Molto meno può farſi in queſto Regno , ove la differenza della capitale e degli altri paeſi del Regno è infinita , ed ove i coſtumi della nobiltà , della cittadinanza e del popolo ſon così diverſi , che la coltura può dirſi particolare e non univerſale , e l' educazion pubblica ancora è poco curata .

XXVII.

Ogni ſecolo ha i ſuoi difetti e le ſue virtù : quando i coſtumi ſono auſteri , voi non troverete rilaſſatezza e mollezza , e ſe l' umana fragilità non può evitar qualche errore , c' è in compenſo la gravità , la quale , al dir di un ſavio , è una virtù del corpo , che naſconde tutti i difetti dell' animo : ma vi troverete facilmente confuſa con quell' auſterità un' arroganza inſultatrice , una ſuperbia orgolioſa , un odio ereditario , una inimicizia implacabile ſotto il manto d' un abbominio dell' iniquità , che

ſi ve-

ſi vede negli altri e non ſi conoſce nella propria perſona . Quando i coſtumi ſon piuttoſto molli e rilaſſati , vi troverete le conſeguenze di queſta debolezza ; ma c' è il compenſo del tratto ſocievole , del ſentimento d' umanità , del commercio eſteſo , della ſincerità di animo , della libertà di penſieri e della tolleranza vicendevole in tutto . Gli odj ereditarj , le continuate inimicizie non ſono più di ſtagione ; altrimenti ſi caricherà queſto ſecolo di tutti i vizj anche oppoſti . Vi ſon però de' paeſi nel Regno , che par che il ſole non riſcaldi egualmente , e che nel calcolo cronologico politico ſono ancora ſette ſecoli addietro , e per conſeguenza regnano in eſſi non i vizj del ſecolo XVIII. , ma quelli del ſecolo XI. e XII.

XXVIII.

La geloſia , l' invidia , la traſgreſſione del ceremoniale , il deſiderio di voler ſalire al grado dell' altro , l' oſtinazione di mantenerſi ſolo in quel grado , ſenza farne partecipe il compagno , ſon cagioni frequenti d' inimicizie irreconciliabili ne' piccioli paeſi , ove la buona filoſofia non giunge a togliere i pregiudizj nazionali , e far diſprezzare quelle coſe ſteſſe , per cui ſi combatte . Un teatro in un paeſe di

tal

tal natura gioverebbe più di una guarnigione, e formerebbe una diverſione di difetti in contrario, i quali ſarebber compreſi nella cura univerſale delle infermità epidemiche del ſecolo XVIII. Perciò certe indulgenze, certe ſorti di pene blande, ch' io credo proporzionate pe' veri militari, non le credo proporzionate per tutti quei, che godono del foro militare, non vivendo nella ſteſſa coltura, nè cogli ſteſſi principj. Anche i mali fiſici ſon diverſi, e diverſe debbon eſſer le cure; e de' morbi de' letterati, della gente di luſſo, della gente di campagna, han ſapientiſſimi medici ſcritto de' trattati particolari.

XXIX.

Intanto in queſta città, ove s' è creduto neceſſario con particolari conſuetudini regolar le ſucceſſioni e le doti diverſamente, che nelle provincie, non s' è egualmente curato di regolare i coſtumi, di punire i delitti con particolari ſtatuti, adattati all' indole degli abitanti. Anzi ſi è avuta così poca cura di queſta parte la più intereſſante del governo, che i giudici criminali, gli avvocati criminali e i ſubalterni criminali, da' quali dipende l' onore, la libertà e la vita de' cittadini, ſono in queſta città ingiuſta-

men-

mente in grado inferiore preſſo l'opinion pubblica, che quei che decidono, o aringano, o preparano i materiali per lo ſcioglimento di un fedecommeſſo, per la dilatazione di un palmo di giuriſdizione feudale, per l'elezione di un conſole de' calzolaj. Non era così ne' bei giorni di Atene e di Roma, e baſta volgere uno ſguardo alle aringhe di Demoſtene e di Cicerone. Il tribunal criminale dovrebbe eſſere il più nobile, a cui s'aſcendeſſe in premio, come al ſupremo grado della magiſtratura. Ma qui ſembra, che ſi faccia più conto aſſai della roba che dell'onore, della libertà, della vita.

XXX.

Per la parte de' militari, a cui mi reſtringo, s'è provveduto dalla Real clemenza a queſto diſordine colla erezione del nuovo particolar tribunale, e colla ſcelta di giuſti ed imparziali miniſtri, fra' quali è mio ſommo onore aver luogo. Reſta che ſi provveda all'altro, di toglierſi per quanto ſi può l'arbitrio nel giudicare. Queſto non può avvenir mai, se non dandoſi leggi certe, con pene moderate, ma irremiſibili, che ſveglino e non eſtinguan l'onore, correggano e non perdano l'uomo, prevengano più che puniſcano i delitti. Leggi

di

482 484

di tal natura pe' militari pur troppo poche se ne incontrano ne' digesti, più poche nelle ordinanze, e nessuna nelle nostre prammatiche. Ciò che dimostra chiaramente l' utilità, anzi la necessità d' un codice militare.

IL FINE.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di reviſione, ed approvazione del *P. F. Gio: Tommaſo Maſcheroni* Inquiſitor Generale del Santo Officio di *Venezia* nel Libro intitolato, *Che la dolcezza delle pene ſia giovevole al Fiſco più che l' aſprezza, Paradoſſo politico e legale di Saverio Mattei, ec. Stampa*, non vi eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Atteſtato del Segretario noſtro, niente contro Principi, e buoni coſtumi, concediamo Licenza a *Giovanni Vitto* Stampator *di Venezia*, che poſſa eſſere ſtampato, oſſervando gli ordini in materia di Stampe, e preſentando le ſolite Copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Settembre 1787.

(*Andrea Querini Rif.*
(*Zaccaria Vallareſſo Rif.*
(*Franceſco Peſaro Kav. Proc. Rif.*

Regiſtrato in Libro a Carte 236. al Num. 2195.

Giuſeppe Gradenigo Segr.

482 486

Libri ultimamente ſtampati da Giovanni Vitto, e che ſi trovano vendibili al ſuo Negozio in caſa, calle lunga a S. Maria Formoſa.

Saggio ſopra le Pubbliche Impoſte di Giovanni Scola Avvocato Vicentino 8. L. 2 : 10

Riforma della Legislazione Criminale di S. A. R. il Gran-Duca di Toſcana 8. L. 1 : 10

Codice Generale ſopra i Delitti e le Pene per gli Dominii Ereditarii di S. M. I. R. A. 8. L. 1 : 10

Queſti due Codici per chi li deſideraſſe legati in un ſol volume colla preſente operetta del celebre Sig. Saverio Mattei, che ſerve ad eſſi di commentario, ſi vendono L. 4

Memoria riſguardante il Siſtema di Pace e di Guerra, che le Potenze Europee praticano con le Reggenze di Barberia. Edizione ſeconda corretta ed accreſciuta. L. 1 : 5

Sotto il torchio, e ſi pubblicherà al principio di Ottobre.

Continuazione delle Notti di Odoardo Young, oſſia Opere diverſe dello ſteſſo Autore, liberamente volgarizzate da Lodovico Antonio Loſchi.

Dopo di queſta ſi farà immediatamente una terza edizione del ſeguente libro con molte correzioni e copioſe aggiunte del Ch. Autore.

Progetto di un nuovo Codice giudiciario nelle Cauſe Civili di Tommaſo Vigilio Barbacovi, Conſigliere nel Conſiglio Aulico di Trento; *Tomi due in 8. nella ſteſſa forma della* Scienza della Legislazione del Cav. Filangieri, *grande eſtimatore di queſta egregia opera, ch' egli conſidera ſiccome un ſupplemento alla ſua propria.*

609709